



del 13 febbraio 2016

NAPOLI: SIULP, proposta Alfano utile ma non sufficiente “Necessario, insieme a aumento militari, intervento immediato e straordinario del Governo”



Roma, 8 feb. (AdnKronos) – “La proposta del ministro Alfano di aumentare i militari a Napoli, per rispondere alla cruenta faida in corso, è utile ma assolutamente non sufficiente per contrastare e debellare la nuova efferata malavita che sta consumando una vera e propria mattanza nel territorio partenopeo”. Lo afferma il segretario generale del Siulp Felice Romano nel commentare l’invio di ulteriori militari preannunciato dal ministro dell’Interno Angelino Alfano.

“A Napoli – spiega Romano – è in atto una vera e propria guerra di camorra dove la criminalità non ha esitato un solo istante ad armare giovanissimi per accaparrarsi il controllo del territorio e con esso quello dello spaccio della droga e di tutte le altre attività illecite. Aumentare il numero dei militari a presidio di obiettivi sensibili è utile, anche perché può far crescere la percezione di sicurezza ma non sufficiente ad affrontare in modo concreto e definitivo un fenomeno come quello della violenta criminalità camorristica. Del resto anche le esperienze passate, per ultimo lo stesso ‘modello Caserta’, hanno dimostrato che se l’impiego dell’esercito non è affiancato da interventi normativi mirati e dall’attività di controllo del territorio e di intelligence, non producono effetti concreti e risolutivi”.

“Ecco perché – continua Romano – è necessario, insieme all’aumento dei militari, un intervento immediato e straordinario del Governo su due fronti. Il primo di modifica alla legge per abbassare l’età della punibilità in modo che i nuovi killer non possano sottrarsi all’azione penale e al carcere perché minorenni e non punibili; il secondo attraverso un arruolamento straordinario di poliziotti anche con la reintroduzione dell’istituto degli ‘Agenti Ausiliari’ che, consentendo a tutti giovani di poter scegliere di effettuare il periodo di ferma breve non solo nelle Forze Armate ma anche nelle Forze di Polizia, si possano avere operatori appositamente formati che abbasseranno in modo significativo anche l’età media oggi troppo elevata”.

“Questo meccanismo – aggiunge il segretario generale del Siulp -, assai più snello nelle procedure e rivolto ai giovani che ambiscono a prestare servizio nelle Forze di polizia, consentirebbe di avere giovani poliziotti immediatamente in ruolo, adeguatamente formati come operatori di polizia, e non come militari, che non solo rafforzerebbero il controllo del territorio avendo la titolarità di poter agire come agenti di polizia giudiziaria che i militari invece non hanno, ma costituirebbero anche la base dalla quale assorbire per rimpiazzare al 100% il turn over dei poliziotti che per limiti di età vanno in pensione”.

“Sono certo – conclude Romano -, che il ministro Alfano condividerà queste proposte e le farà proprio per rappresentarle al Governo in modo da agire immediatamente”.

Periodo di prova e assenze dal servizio

Un nostro lettore ci chiede se ai fini del computo del periodo di prova siano esclusi i periodi nei quali la prestazione lavorativa è venuta meno per cause non previste e non prevedibili come i periodi di assenza per malattia, gravidanza ecc.

L’originaria giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cui in parte si era adeguata inizialmente anche quella dei giudici amministrativi – v. in particolare, Cass. Civ. sez. lav. 12 settembre 1991, n. 9536) secondo la quale nel computo di termini a mesi come quello relativo al periodo di prova, si applicano le disposizioni generali sul calendario comune ed è, quindi, esclusa la possibilità di aggiungere ai mesi del calendario i giorni nei quali sia mancata la prestazione, appare allo stato superata dall’orientamento prevalente espresso dalla stessa Corte di Cassazione in tempi più recenti (v. ex multis Cass. Civ., sez. lav., 22 marzo 2012 n. 4573 ut supra).

Anche il Consiglio di Stato rileva come sia oggi del tutto pacifico l'assunto secondo il quale, ai fini del computo del periodo di prova (implicando tale istituto il concorso di due elementi fondamentali costituiti dal decorso di un certo termine prefissato e dalla valutazione dell'interesse a rendere stabile un rapporto di lavoro tuttora precario in ragione delle capacità e attitudini manifestate dal dipendente nell'espletamento della prova), non può che tenersi conto del servizio "effettivo". Devono considerarsi inclusi in tale nozione esclusivamente i periodi di lavoro concretamente effettuato nonché quelli che, nel volgere di un arco temporale complessivo predeterminato, sono coesenziali al normale rapporto contrattuale anche in mancanza della prestazione, quali per l'appunto il riposo settimanale e le festività.

Al contrario non possono considerarsi computabili quei periodi nei quali la prestazione lavorativa è venuta meno per cause non previste e non prevedibili quali possono essere i periodi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio, sciopero, etc.

Il TAR del Lazio ordina all'Amministrazione di indire i concorsi per il ruolo direttivo speciale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) con la sentenza nr. 01439 del 2 febbraio 2016 ha accolto il ricorso presentato da un gruppo di colleghi, appartenenti al ruolo degli ispettori, avverso l'inerzia dell'Amministrazione della P.S. nel "dare attuazione alle disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334".

Il ricorso muove dall'argomentazione che la mancata attuazione delle disposizioni, sia transitorie (art. 25) che a regime (art. 16), del d.lgs. 334/2000 sta causando un grave pregiudizio agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con qualifica di Ispettore Superiore S.U.P.S. e in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai relativi concorsi interni, in quanto privati sia della possibilità di progredire in carriera (alla stessa stregua, ad esempio, del personale pari ruolo del Corpo di polizia penitenziaria o delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in cui il ruolo direttivo speciale, parimenti istituito, è stato invece tempestivamente costituito), sia del trattamento economico diversamente riservato al personale della Polizia di Stato che svolge funzioni in tutto o in parte identiche o analoghe a quelle previste per il ruolo direttivo speciale (in particolare, il personale del ruolo commissari con qualifica iniziale).

Il Tribunale, dopo aver preso atto che i concorsi di cui all'articolo 25 del d.lgs. 334/2000 - che avrebbero dovuto essere indetti "a partire dal 2001 e fino al 2005", non sono mai stati banditi, ha ritenuto che l'inerzia dell'Amministrazione nel dare attuazione alle descritte disposizioni di legge non appare giustificata neanche dall'articolo 1, comma 261, della l. 266/2005, il quale sospende "fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate", l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (considerato che tale disposizione, appunto, non riguarda anche l'articolo 25 dello stesso decreto legislativo).

Infatti, osserva il Tribunale, la legge n. 266/2005 risulta aver sospeso l'articolo recante "le disposizioni di prima applicazione per la costituzione del ruolo direttivo speciale", che consistono nella mera indicazione del numero di posti da mettere a concorso "per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale", concorsi che avrebbero dovuto essere indetti, "a partire dal 2001 e fino al raggiungimento della nuova dotazione organica del ruolo dei commissari e alla copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale", per un numero ben preciso di posti, che il Legislatore ha puntualmente indicato.

La sospensione dell'applicazione di tali disposizioni, secondo il TAR, comporta unicamente l'effetto di eliminare le modalità e la graduazione previste per l'accesso tanto al ruolo dei commissari, quanto al ruolo direttivo speciale.

Venute meno le modalità e la graduazione previste dall'articolo 24 (in quanto sospeso dall'art. 1, comma 261, della l. 266/2005), a far data dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore della l. 266/2005), il Ministero dell'Interno avrebbe potuto (o meglio, dovuto, essendo rimasto inerte nei cinque anni precedenti) bandire uno o più concorsi per la copertura dell'intera dotazione organica del ruolo direttivo speciale.

In buona sostanza, il TAR del Lazio sposa la tesi secondo cui la scelta di sospendere l'applicazione dell'articolo 24 del d.lgs. 334/2000 a partire dal 1° gennaio 2006, trova la sua ragion d'essere non nell'intenzione del Legislatore di "congelare" la costituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, ma in quella di consentirne una più rapida costituzione.

Per queste ragioni, il Collegio giurisdizionale del TAR Lazio ha ordinato all'Amministrazione di emanare gli atti sopra indicati, entro un termine non superiore a novanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 117, c., 2, c.p.a.

Il Tribunale che ha emanato la decisione in argomento è lo stesso, anche nella composizione, che con la sentenza nr. 08328 del 13 giugno 2015, in accoglimento di un ulteriore ricorso proposto da altri Ispettori Superiori, aveva intimato al Capo della Polizia di adottare, entro un termine non superiore a 90 giorni, il decreto (ex legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1 - punto 261 lettera a) per l'individuazione degli uffici ove è possibile nominare Vice Dirigenti e riconoscere funzioni direttive alle qualifiche apicali del ruolo degli Ispettori.

Tuttavia, detta decisione (vedi Collegamento Flash nr. 48 del 12 dicembre 2015) veniva riformata dal Consiglio di Stato Sez. III che, con la sentenza del 17.11.2015 n. 5251, accoglieva l'appello proposto dall'Amministrazione, non ravvisando l'obbligo del Ministero dell'Interno, di provvedere nei confronti del privato in quanto nel caso in esame l'Amministrazione anzidetta, se pure vincolata nell'"an" ad assumere l'invocato provvedimento, non lo è nel "quando", anche se logicamente ciò non vuol dire che l'Amministrazione possa "sine die" rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, la facoltà di attribuzione delle funzioni e conseguentemente di emissione del decreto di individuazione delle sedi in cui possano essere affidate le funzioni direttive agli Ispettori Superiori, non contiene termini di sorta ed attiene all'ambito dei profili organizzatori e di gestione dell'apparato amministrativo, in quanto appare atto conclusivo di un procedimento di organizzazione interna e di analisi della situazione organica e, come tale, rientra, a pieno titolo, almeno dal punto di vista sopra indicato, nel campo delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione.

Di conseguenza, essendo la materia riservata al potere discrezionale dell'Amministrazione, nessun vincolo almeno nel "quando" sussisterebbe in capo al Ministero dell'interno di emissione dell'invocato provvedimento, anche se, logicamente, ciò non vuol dire che l'Amministrazione possa "sine die" rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge.

Considerata la delicatezza del contenzioso ed i suoi riflessi ordinamentali il SIULP è intervenuto presso il Dipartimento per chiedere entro quando tempo sarebbero state avviate le procedure concorsuali relative al Ruolo direttivo speciale, considerati i termini previsti dalla sentenza 01439 del 2 febbraio 2016 del TAR Lazio.

Al riguardo, il dipartimento ha preannunciato che avendo intenzione di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato, non bandirà l'invocato concorso fino a quando la vicenda troverà la sua completa definizione in una decisione irreversibile.

Sta di fatto che nel corso della prossima riunione, prevista per il 24 febbraio p.v., in sede aggiornamento dei lavori sui decreti ex art. 8 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 (riordino carriere), Il SIULP porrà la questione all'attenzione dei rappresentanti dell'Amministrazione per comprendere l'indirizzo del Dipartimento della P.S. anche alla luce di quanto verificatosi nelle altre amministrazioni del comparto e, in particolare nella Polizia Penitenziaria.

Ciò anche per le ricadute che possono prodursi sul processo di riordino che stiamo portando avanti.

Licenza di porto d'armi in esonero dal pagamento della tassa di concessione governativa

Il Ministero dell'interno, con decreto del 24 marzo 1994, n. 371 (GU n.137 del 14-6-1994) ha emanato il Regolamento di attuazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la individuazione delle categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi.

Il provvedimento, all'articolo 1 prevede espressamente che : "La licenza per il porto di armi prevista dall'art. 42 del testo unificato delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, può essere concessa in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa alle persone appartenenti ad una delle categorie sottoindicate che risultino esposte a grave rischio per l'incolumità personale a causa dell'attività di servizio prestata, sempre che sussistano gli altri requisiti e presupposti richiesti dalla legge".

L'articolo 2 lettera b del decreto annovera tra le categorie privilegiate il personale delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, cessato dal servizio, quando permane l'attualità e gravità dell'esposizione a rischio per cause dipendenti dal servizio prestato.

L'articolo 3, infine, che sia l'autorità competente al rilascio della licenza richiesta in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa ad accertare l'attualità e gravità del rischio dipendente dall'attività svolta nell'esercizio dei compiti di pubblica sicurezza, precisando che quando si tratta di personale cessato dal servizio, si tiene conto dell'attività svolta negli ultimi cinque anni.

Una precisazione si impone rispetto a quest'ultimo assunto, nel senso che gli ultimi cinque anni di servizio rappresentano il periodo che deve essere preso a riferimento per valutare la qualità dell'attività svolta dal dipendente allo scopo di determinare l'attualità e la gravità del rischio. In tal senso, ove il dipendente negli ultimi cinque anni di servizio fosse stato adibito a mansioni non operative e non foriere di esposizione non sussisterebbero gli estremi per il rilascio della licenza prevista dal decreto del 24 marzo 1994, n. 371.

Affermiamo ciò perché in alcune realtà territoriali emerge una prassi che delimita ai cinque anni dalla cessazione di servizio la sussistenza materiale del rischio. Una interpretazione di questo genere è, a nostro avviso, decisamente errata.

Occorre, inoltre, rappresentare, per quanto riguarda il pagamento dei relativi oneri fiscali, che il D.M. 29 marzo 1994, n. 371, all'art. 2, lett. b), prevede la possibilità della concessione della licenza di porto d'armi ex art. 42 T.U.L.P.S. in esenzione dal pagamento delle tasse di concessioni governative al personale delle

forze di polizia (di cui all'art. 16 della legge n. 121/1981) cessato dal servizio - e che, quindi, non può disporre più dell'arma d'ordinanza per le esigenze di difesa personale - per il quale, comunque, la concessione del porto d'armi in argomento è subordinata alla concreta dimostrazione di un attuale bisogno di andare armato; in tale requisito ben può rientrare l'attività svolta negli ultimi cinque anni di servizio (art. 3, 1° e 2° comma, D.M. cit.).

Pertanto, per l'eventuale rilascio della licenza ex art. 42 T.U.L.P.S. agli appartenenti alle Forze di Polizia ancora in servizio, la vigente normativa non prevede alcuna esenzione dal pagamento della suddetta tassa (Circolare 30 aprile 2013 Ministero dell'Interno - ufficio per l'amministrazione generale n. 557/pas/10100.a(i)3 oggetto: licenze di porto d'anni per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia).

A carnevale ogni scherzo vale!

Le pezze a colori dell'Amministrazione per i V.R.T. ancora in bianco e nero

Lo scorso 9 febbraio, nel miglior spirito carnevalesco, si è tenuta presso la Sala riunioni dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione per le Forze di Polizia la seconda riunione inerente il concorso interno per 361 posti di vice revisori tecnici alla presenza delle OO.SS., del Direttore dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali, dott. Tommaso Ricciardi, del Direttore dell'Ufficio Attività Concorsuali, dott. Giancarlo Dionisi, del direttore della seconda Divisione del Servizio Personale Tecnico Scientifico e Professionale, dott.ssa Corrias, e del Direttore del Servizio Corsi della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione, dott. Mazzi.

Le OO.SS., ripercorrendo i punti salienti della riunione del 12 gennaio u.s., hanno evidenziato le difformità di trattamento patiti dai candidati al concorso in parola rispetto all'omologo concorso per vice sovrintendente; ed in particolare in ordine alla mancata pubblicazione dei quiz, dei titoli di studio di accesso ai concorsi e delle modalità di assegnazione alla sede di servizio al termine del corso di formazione.

È stato, altresì, posto all'attenzione dell'Amministrazione che, visto il fabbisogno di circa 1605 vice revisori, peraltro comunicato dal Servizio Tecnico-Scientifico e Professionale, l'Amministrazione potrebbe procedere allo scorrimento della graduatoria finale del concorso in questione, assumendo tutti i vincitori e gli idonei nonché alla possibilità di bandire un ulteriore concorso straordinario per vice revisore tecnico, omologo a quello indetto per i 7563 vice sovrintendenti.

Infine, ma non per importanza, è stata rappresentata la necessità di definire il corso di formazione con modalità e-learning.

In esito alle predette richieste, il dott. Dionisi, rappresentando, in primis, che l'assenza nella precedente riunione non era ascrivibile ad una sua volontà, ma piuttosto a problemi di ritardo informativo, ha subito precisato che, non essendovi alcun obbligo per l'Amministrazione di pubblicare i quiz, sussistendo questo unicamente per le prove di preselezione, nel concorso per revisore tecnico, la varietà numerica di profili professionali avrebbe indotto l'Amministrazione a comporre circa 65.000 quiz (5000 per ogni profilo professionale a concorso) e ciò avrebbe influito negativamente sui tempi della procedura concorsuale, ritardando ulteriormente la data delle prove e conseguentemente la definizione della procedura.

Analogamente, e in fil di diritto, il Direttore dell'Ufficio Concorsi, con riferimento ai titoli di studio previsti di volta in volta per le procedure concorsuali, ha sostenuto di essersi sempre e unicamente attenuto a quanto indicato dalla normativa vigente.

In merito, infine, al concorso straordinario, lo stesso ha esposto quanto anch'egli sia rimasto meravigliato del fatto che, a fronte di un articolo di legge proposto al Consiglio dei Ministri che estendeva la possibilità di selezioni straordinarie anche per i tecnici, si sia, invece, trovata la porzione di norma qui di interesse chirurgicamente stralciata.

IL VERO SCHERZO DELL'AMMINISTRAZIONE, PERO', INIZIA CON L'INTERVENTO DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE II DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO-SCIENTIFICO E PROFESSIONALE DOTT.SSA CORRIAS.

La stessa, trovandosi a rispondere delle assegnazioni di fine corso presso le sedi di servizio, si è lasciata sfuggire (ahinoi) quella che poi si è configurata una vera e propria violazione delle norme contrattuali. Infatti, come tutti sappiamo, per il ruolo tecnico non è prevista una pianta organica, allora questi "addetti ai lavori" hanno ben pensato di fare una ricognizione degli uffici territoriali che abbisognano di vice revisori tecnici, senza informare le OO.SS., come previsto dall'art. 27 del DPR 164/02.

E come se ciò non bastasse o fosse un qualcosa di utile e valido per i tecnici, ha spiegato, con candida naturalezza, che questa è ormai una consuetudine del suo Ufficio viste le quotidiane segnalazioni di fabbisogno di personale delle varie Direzioni Centrali, nonché degli Uffici periferici della Polizia di Stato e l'annosa questione della mancanza della pianta organica.

A fronte di queste gravi affermazioni che violano palesemente il Contratto Nazionale di Lavoro, le OO.SS. presenti hanno unitariamente affermato che non v'è disponibilità di negoziazione in ordine alle sedi di servizio e che quindi è auspicabile che i vincitori del concorso debbano essere assegnati alla sede di provenienza.

Preso atto della palese violazione contrattuale, il dott. Ricciardi si è impegnato a ricomporre la situazione offrendosi come mediatore tra le OO.SS. e l'Amministrazione.

Infine, il rappresentante della Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione dott. Mazzi, ha illustrato il gravoso impegno che comporta la realizzazione di moduli e-learning ad hoc, significando che la ristrettezza delle tempistiche (la graduatoria dovrebbe essere pubblicata prima dell'estate 2016, mentre il corso dovrebbe iniziare subito dopo) non consente all'Amministrazione di utilizzare anche per il corso da vice revisore tecnico simili moduli di insegnamento.

Seguiranno comunicazioni formali dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali per informare delle determinazioni dell'Amministrazione in merito alle questioni affrontate in data odierna.

CAUSE DI SERVIZIO: altra vittoria del Siulp e dello Studio Avvocato Guerra

Sancito il diritto di ricorrere alla Corte dei Conti anche per chi è in servizio.

Ora è ufficiale: anche la terza sezione centrale d'appello della Corte dei Conti riconosce la competenza del giudice contabile per il personale in servizio. È una conferma importante, dopo quelle già ottenute tra il 2014 e 2015, che ribadisce la possibilità per il personale di Polizia ancora in attività di ricorrere non solo al TAR e al Presidente della Repubblica, ma anche alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto alla (futura) pensione privilegiata.

Rivolgersi alla Corte dei Conti, è bene ricordarlo, significa poter ottenere tutela effettiva dei propri diritti. La Corte, infatti, se ritiene fondato il ricorso, riesamina le infermità in rapporto alla storia di servizio dell'interessato; con la propria sentenza, se favorevole, annulla l'atto impugnato costringendo l'Amministrazione a emetterne direttamente uno nuovo in conformità alla propria decisione, senza necessità di acquisire altro parere del CVCS.

È dunque un risultato di grande portata per tutto il Comparto, nell'immediato e in prospettiva. Un risultato che consolida la via aperta negli ultimi anni dallo Studio Guerra e subito seguita con grande tempestività dal Siulp, che ha ora ottenuto questa decisiva sentenza a favore di un proprio iscritto.

Per consultare le sentenze e approfondire il ricorso alla Corte dei Conti: <http://www.avvocatoguerra.it/>



L'omessa indicazione di un titolo di studio nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico

Per la giurisprudenza, l'omessa o incompleta indicazione di un titolo di studio in sede di compilazione del modulo, anche se conseguenza di mera svista dell'istante, determina una vera e propria carenza della domanda, nella parte relativa all'indicazione del titolo in questione, e non una semplice indicazione erronea o imprecisa (da ultimo Cons. Stato, III, 1 febbraio 2010, n. 348)

Questo è il principio è stato in ultimo ribadito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 27.11.2015 n. 5381 nella quale, inoltre, è stato osservato che, in materia di concorsi finalizzati all'accesso a posti di pubblico impiego, l'esclusione del candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, non è provvedimento che consegue ad un sub-procedimento avente connotati di autonomia e specialità rispetto all'unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori, sicché l'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando.

Pertanto, anche l'eventuale evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d'esame, e il superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione, operazione che può essere postergata fino all'approvazione della graduatoria, con la conseguenza che nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento può profilarsi, ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, in relazione alla esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo (Cons. Stato, sez. V, 17.2.2009, n. 865).

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 6/2016 del 13 Febbraio 2016

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati



Anche quest'anno si rinnova la collaborazione tra il SIULP e Gardaland.

Agli iscritti SIULP ed ai loro familiari viene data la possibilità di acquistare i biglietti d'ingresso per la stagione estiva 2016 *[che permette di risparmiare il 40% sul costo del biglietto a tariffa intera (€. 39,50)],*

al particolare prezzo di

euro 24,00

Per poter accedere a questo beneficio, sarà necessario rivolgersi alla Segreteria Provinciale per ordinare e pagare i tagliandi in un'unica soluzione improrogabilmente entro il prossimo 15 marzo.

Consigliamo, pertanto, a tutti gli iscritti che decideranno di pianificare una giornata presso il parco divertimenti nel corso del periodo estivo, di assicurarsi l'ingresso allo straordinario prezzo mediante la "prenotazione anticipata".

Oltre tale termine e per tutta la stagione, saranno garantite le condizioni ordinarie previste dall'accordo, ovvero l'opportunità di ottenere i biglietti d'accesso alla tariffa dedicata di €. 27,50.

ricapitolando:

**"prenota prima"
entro il 15 marzo 2016
euro 24,00**

**oltre il 15 marzo e per
tutta la restante stagione
euro 27,50**